



CONFINDUSTRIA

**DECRETO-LEGGE RECANTE
«MISURE URGENTI DI SOSTEGNO
AI COMPARTI PRODUTTIVI»
(AS 1561)**

Memoria

Luglio 2025



Sommario

- | | |
|--|----------|
| 1. Premessa e valutazioni di carattere generale | 2 |
| 2. Valutazioni di dettaglio e proposte | 2 |

1. Premessa e valutazioni di carattere generale

Il 12 giugno scorso, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del MIMIT e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, che reca misure urgenti per il sostegno ai comparti produttivi e alle crisi industriali (di seguito, “Decreto” o “Provvedimento”), pubblicato nella GU del 26 giugno. Il Decreto è stato assegnato alla Commissione Industria del Senato per l’avvio dell’iter di conversione in legge.

In particolare, il Decreto introduce disposizioni volte a: *i)* assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti dell’ex ILVA e prevedere interventi di semplificazione e accelerazione degli investimenti nei medesimi stabilimenti; *ii)* facilitare la cessione dei complessi aziendali delle grandi imprese in crisi; *iii)* potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali per le imprese nelle aree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati nei gruppi di imprese.

Di seguito, una sintesi delle misure di principale interesse.

2. Valutazioni di dettaglio e proposte

Misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale

Il Decreto introduce misure finanziarie volte a supportare gli interventi necessari a preservare la funzionalità, la continuità produttiva e gli adeguati standard di sicurezza degli impianti di ex **ILVA S.p.A.** (art. 1).

A tal fine, si prevede che, con decreto del MIMIT, di concerto con il MEF, saranno erogati a favore di ILVA uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di 5 anni e nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2025. ILVA potrà procedere direttamente all’utilizzo delle risorse oppure trasferirle, su richiesta dell’organo commissariale, ad Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria (di seguito, “AS”) nel rispetto del vincolo di destinazione.

Il finanziamento dovrà essere restituito entro il termine di 120 giorni dalla data di cessione degli impianti, a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione rispetto a ogni altra posizione debitoria della procedura di AS, anche in deroga alla disciplina ordinaria dei crediti prededucibili di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 222, d.lgs. n. 14/2019).

Il Provvedimento, come anticipato, introduce anche misure di **semplificazione e accelerazione degli investimenti** negli stabilimenti di interesse strategico nazionale dell’ex ILVA (art. 3).

In particolare, si consente l’applicazione dell’*iter* autorizzativo semplificato previsto per i programmi di investimento di interesse strategico nazionale - cioè, di valore superiore a un miliardo di euro - anche agli investimenti superiori a 50 milioni di euro localizzati all’interno delle aree industriali ex Ilva, nonché per quelli collocati nelle aree esterne purché correlati alla funzionalità dello stabilimento.

Nell’ambito di tale *iter*, regolato dall’art. 13 del decreto-legge n. 104/2023, un Commissario straordinario di Governo, titolare di poteri di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge (a eccezione di quelle penali, antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE) e supportato dall’Unità di Missione e Attrazione Sblocco investimenti istituita presso il MIMIT, c.d. UMASI, coordina l’azione amministrativa necessaria alla tempestiva ed efficace realizzazione del programma d’investimento.

Inoltre, il procedimento prevede, a monte, la dichiarazione preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del MIMIT, del preminente interesse strategico nazionale dell'investimento e, a valle, il rilascio, all'esito di un' apposita conferenza di servizi, di un'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti necessari all'esecuzione dell'investimento e che ha efficacia di variante degli strumenti urbanistici vigenti e di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere.

Rispetto agli investimenti ex Ilva, il Decreto attribuisce al Commissario straordinario di Governo (le cui funzioni, quindi, differiscono da quelle del Commissario preposto alla gestione dell'AS) anche il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria alla realizzazione di tutti gli investimenti per i quali sia presentato l'apposito Piano.

Si tratta di un intervento potenzialmente positivo, volto ad accelerare gli investimenti per riqualificare il complesso ex Ilva; ad ogni modo, sullo strumento e sul suo funzionamento, si hanno pochi precedenti, considerato che, fino allo scorso maggio, l'*iter* semplificato era riservato agli investimenti strategici esteri e, nel tempo, risulta essere stato attivato in soli 2 casi.

Inoltre, a tutela dell'**indotto** degli stabilimenti di interesse strategico nazionale, si dispone l'applicazione, anche per il rendiconto 2024, delle disposizioni che consentono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di utilizzare quote di avanzo di amministrazione derivanti da trasferimenti statali per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese dell'indotto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (art. 4).

Il Decreto introduce poi misure urgenti in materia di **amministrazione straordinaria** (art. 5). Al riguardo, sebbene non vi siano riferimenti specifici nelle norme, l'obiettivo sembrerebbe facilitare le trattative per la vendita dell'ex ILVA. Infatti, dalle notizie disponibili, emerge che le trattative in corso con il gruppo Baku Steel richiedano un adattamento del piano industriale.

Sul tema dell'AS, come noto, ai sensi della legge cd. Prodi-*bis* (d.lgs n. 270/1999, art. 63, co. 2), quando ai fini dell'esecuzione del programma autorizzato vengono venduti aziende o rami di azienda in esercizio, l'acquirente ha l'obbligo di assicurare la continuità aziendale e mantenere i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita, per almeno un biennio.

Sul punto, il Decreto prevede che, qualora il Commissario incaricato dell'AS promuova l'azione di risoluzione per inadempimento dell'acquirente, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto di vendita dei complessi aziendali, l'acquirente stesso possa cedere il contratto di acquisto di aziende e rami di azienda di grandi imprese in crisi anche in deroga al citato obbligo, nel rispetto di determinate condizioni.

In particolare, l'acquirente inadempiente può cedere il contratto di acquisto in deroga all'obbligo di cui alla legge Prodi-*bis* qualora l'offerta irrevocabile presentata da un'altra impresa, anche a controllo pubblico: *i*) contenga la dichiarazione e l'impegno a subentrare in tutti gli obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale; *ii*) preveda un corrispettivo non superiore all'80% del prezzo di aggiudicazione, oltre alle somme corrispondenti agli eventuali investimenti effettuati dal cedente; *iii*) abbia allegato tutte le garanzie necessarie al rispetto degli obblighi assunti.

La cessione deve essere autorizzata dal MIMIT, che può autorizzare anche modifiche al piano industriale originario purché non abbiano un impatto negativo sui livelli occupazionali.

La conclusione del contratto di cessione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle azioni promosse dal Commissario dell'AS; se, invece, l'acquirente rifiuta ingiustificatamente l'offerta, il Commissario può integrare le predette domande con quella di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata accettazione.

Da un punto di vista sistematico, l'articolo 5 reca una norma di interpretazione autentica, perché chiarisce che le previsioni in commento non rappresentano una violazione dell'articolo 63, co. 2 della legge Prodi-*bis*. Si tratta di un chiarimento necessario, soprattutto con riferimento ai livelli

occupazionali, perché l'articolo 63, co. 2 chiede che gli stessi vengano mantenuti per un biennio dopo la cessione, mentre il Decreto consente deroghe purché non si determinino conseguenze pregiudizievoli per l'occupazione.

Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali per le imprese in crisi

Come anticipato in premessa, il Decreto detta poi disposizioni in materia di **ammortizzatori sociali per le imprese in crisi**.

In particolare, per gli anni 2025 e 2026, le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, entro il 31 dicembre 2025, ottengano l'autorizzazione all'utilizzo della cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS), sono **esonerate dal pagamento della contribuzione aggiuntiva della CIGS** (art. 6). L'esonero non spetta in caso di avvio di una procedura di licenziamento collettivo. Al riguardo, al fine di evitare dubbi interpretativi in sede applicativa, sarebbe utile chiarire espressamente che l'esonero dal contributo aggiuntivo debba essere riconosciuto per tutti i periodi di CIGS utilizzati nell'arco dell'anno 2025, vale a dire dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a prescindere e indipendentemente dalla data di richiesta e di autorizzazione della CIGS stessa.

Inoltre, il Decreto interviene in favore di **imprese appartenenti a gruppi con numero di dipendenti non inferiore a mille unità**, impiegati sul territorio nazionale, al fine di gestire esuberanti e rilanciare la reindustrializzazione (art. 7). In particolare, si consente a tali imprese che, alla data di entrata in vigore del Provvedimento abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con il MIMIT e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, di accedere – in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati e in deroga ai limiti temporali di fruizione previsti dalla legge - a un **ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria** fino al 31 dicembre 2027. La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo. Il trattamento è riconosciuto nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di euro per l'anno 2027.

Il Provvedimento amplia poi la disciplina del **trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi in caso di cessazione dell'attività**, prevedendo la possibilità di autorizzare, per il 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo 6 mesi (non prorogabili), qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione dell'attività, esistano concrete possibilità di rapida cessione dell'azienda e di riassorbimento occupazionale (art. 8).

Con riferimento, ancora, alle crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva, si introducono **cause di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale** del lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria, che ricorrono in caso di rifiuto da parte del lavoratore medesimo di: *i)* essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o in caso di frequenza irregolare; *ii)* un'offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza (art. 8). In entrambi i casi, la decadenza opera qualora la formazione o l'attività lavorativa debbano svolgersi in luogo che non disti più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o sia comunque raggiungibile in circa 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.